Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 17/12/2025

FATTO

Il ricorrente riferisce che, in data 03/11/2008, mentre era titolare di un'impresa individuale avente ad oggetto la compravendita di beni immobili, acquistava un appartamento al prezzo di € 148.000,00 oltre IVA, per il saldo del quale aveva stipulato un mutuo di € 150.000,00 con l'intermediario odierno resistente con ammortamento decorrente dal 01/01/2009.
In data 27/12/2008 rivendeva l'immobile ad una società per € 155.000,00, oltre IVA, e conseguentemente notificava l'operazione all'intermediario, con richiesta di liberatoria.
Precisa che l'intermediario inviava gli avvisi di pagamento direttamente alla società acquirente, che aveva iniziato a pagare regolarmente le rate.
Sia nell'atto di acquisto, sia nell'atto di mutuo era specificato che "*il suolo su cui sorge lo stabile, di cui gli immobili in oggetto fanno parte, è gravato da domanda giudiziale di azione di rivendicazione*". Tanto premesso, riferisce che, successivamente, un terzo intermediario respingeva una sua richiesta di mutuo poiché in Centrale Rischi era segnalato come garante della predetta società acquirente l'immobile per una posizione a sofferenza di € 237.000,00.
Aggiunge di avere poi appreso che la società in questione aveva regolarmente pagato le rate del mutuo "*fino al deposito della sentenza (collegata alla predetta trascrizione pregiudizievole)* […] *che ha ordinato l'abbattimento del manufatto*".
Lamenta, inoltre, che dalla data di comunicazione dell'accollo l'intermediario non gli ha mai inviato alcuna informativa sull'andamento del rapporto e riferisce che un ulteriore intermediario gli ha notificato un atto di precetto, poi divenuto inefficace, in qualità di cessionario del credito.
Chiede quindi:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che sia disposta l'immediata liberazione da ogni obbligazione nei confronti dell'intermediario;
- la cancellazione "*del nominativo dalle banche dati*";
- il risarcimento dei danni subiti per la preclusione all'accesso al credito, che liquida in € 100.000.

Si precisa che il ricorrente nei motivi di ricorso risulta chiedere l'accertamento negativo del debito anche nei confronti del cessionario del credito, non indicato nel modulo di ricorso, né successivamente specificato.

Costituitosi, l'intermediario riferisce che il ricorrente ha stipulato in data 03/11/2008 un contratto di mutuo ipotecario per un importo di € 150.000,00 e che, il successivo 27/12/2008, ha sottoscritto con una terza società acquirente un contratto di compravendita avente ad oggetto l'immobile acquistato per il tramite del contratto di mutuo nell'ambito del quale il pagamento del prezzo pattuito è stato così regolato: € 20.200,00 che parte venditrice dichiarava di aver già ricevuto dalla parte acquirente; € 150.000,00, corrisposti dalla parte acquirente con l'accollo non liberatorio del mutuo concesso al ricorrente.

Fa presente che, con lettera di messa in mora del 14/01/2016, a fronte di plurimi insoluti ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine e ha invitato il ricorrente, in qualità di debitore accollato, al pagamento della somma complessiva di € 151.270,00, avvisandolo peraltro della possibile segnalazione nelle banche dati creditizie in caso di mancata regolarizzazione della posizione.

Aggiunge che il mutuo in questione è stato poi interessato da una cessione in blocco di crediti *pro soluto* ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 l. n. 130/1999, perfezionata il 15/09/2023 in favore di un terzo intermediario.

Tanto premesso eccepisce l'incompetenza temporale dell'Arbitro, poiché i fatti contestati risalgono al 2008.

Nel merito, osserva che l'accollo in esame è cumulativo e non liberatorio, pertanto vi è stata la costituzione in solido di entrambi i soggetti, per cui l'obbligazione assunta dall'accollante si aggiunge a quella dell'accollato, che continua ad essere obbligato nei confronti del creditore accollatario. Evidenzia che la scelta di aderire ad un accollo liberatorio o meno rientra nella propria autonomia imprenditoriale, essendo di propria esclusiva pertinenza la valutazione del merito nella concessione del credito.

Tanto premesso, conferma la correttezza delle segnalazioni effettuate a nome del ricorrente, quale garante della società acquirente accollante, e precisa di non averle più eseguite a seguito della cessione del credito.

In ultimo, eccepisce l'infondatezza della domanda risarcitoria poiché sfornita di prova.

In sede di repliche, il ricorrente ritiene infondata l'eccezione di incompetenza temporale proposta all'intermediario poiché è venuto a conoscenza della segnalazione negativa a suo carico solo in data 23/07/2023, ovvero quando gli è stata respinta una richiesta di mutuo avanzata presso altro intermediario.

Sostiene che l'intermediario non gli ha inviato alcuna comunicazione dalla data dell'accollo a quella della comunicazione di decadenza di beneficio del termine e che tale contegno, tenuto per otto anni, lo ha liberato di fatto dagli obblighi derivanti dal mutuo "*perché se lo avesse continuato a considerare coobbligato gli avrebbe inviato, come avrebbe dovuto, le informative sull'andamento del rapporto*".

Evidenzia inoltre che, all'epoca della compravendita, il direttore della filiale dell'intermediario di riferimento lo ha più volte rassicurato della liberatoria in proprio favore a seguito dell'accollo e che era evidente che il trasferimento di un immobile gravato di mutuo rimanendovi garante non era coerente con l'attività imprenditoriale che svolgeva all'epoca.

Ritiene inoltre che l'erogazione del mutuo sia "*da ritenersi irregolare giacché l'immobile era gravato dalla trascrizione di una domanda giudiziale di un'azione di rivendicazione del 21 gennaio 2005, trascritta* […] *il 14 marzo 2005 ai numeri 2164/1612 che ha poi portato alla sentenza di abbattimento*".

Lamenta infine che l'intermediario non lo ha informato della cessione del credito e che non ha escusso né l'altro fideiussore né gli eredi dello stesso.

DIRITTO

Il ricorrente, in primo luogo, chiede l'accertamento negativo del debito vantato dall'intermediario e dai propri aventi causa, poiché ritiene di essere stato liberato a seguito di un intervenuto accollo da parte di un terzo o, comunque, in virtù del contegno omissivo e sostanzialmente abdicativo, che avrebbe tenuto l'intermediario nei suoi confronti a seguito di tale accollo.
Sul punto, l'intermediario eccepisce l'incompetenza temporale dell'Arbitro poiché l'atto di accollo di cui si controverte è stato sottoscritto il 27/12/2008, circostanza peraltro pacifica tra le parti.
Al riguardo si rammenta, che secondo il più recente orientamento condiviso dai Collegi, i ricorsi nei quali vengono lamentati vizi genetici di contratti stipulati in periodi precedenti la competenza temporale dell'ABF sono sempre inammissibili, conformemente a quanto statuito dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 72/2014, compresi quelli che riguardino contratti a esecuzione continuata o periodica.
Ebbene risulta allegata da entrambe le parti copia dell'atto di compravendita nell'ambito del quale l'acquirente si è impegnato a corrispondere parte del prezzo tramite accollo del mutuo stipulato dal ricorrente, al quale l'intermediario ha dichiarato di avere aderito senza liberare il ricorrente originario mutuante.
Non è in atti un eventuale atto di adesione all'accollo da parte dell'intermediario, che produce però un'evidenza anagrafica interna del rapporto ove l'accollo è qualificato come non liberatorio.
Il ricorrente, peraltro, non fornisce evidenze contrarie, comprovanti ad esempio una liberazione eventualmente accordata dall'intermediario.
Per completezza si deve altresì segnalare che:

- secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità «*a mente dell'art. 1273 cod. civ. nell'accollo la liberazione dall'obbligazione dell'originario debitore si verifica soltanto quando il creditore manifesti una volontà espressa ed inequivoca in tal in senso, nemmeno bastando l'adesione alla convenzione (così, ex aliis, Cass, 08/02/2012, n. 1758; Cass, 24/06/2019, n. 14780)* » (Cass. civ., Sez. III, 14/11/2024, n. 29416 (ord.));
- il Collegio di Coordinamento, con la propria decisione n. 11898/2018, ha da un lato ricordato che "*nell'ipotesi di accollo c.d. semplice o interno, non disciplinata dall'art. 1273 c.c., il negozio non importa una modificazione soggettiva dell'originaria obbligazione e determina l'assunzione del debito in senso puramente economico*"; dall'altro lato, ha chiarito che non sussiste un obbligo dell'intermediario di adesione all'accollo notificatogli, *a fortiori* con effetti liberatori (in senso conforme, Collegio di Bari, decisione n. 15856/2021).

Il ricorrente ritiene comunque che il contegno tenuto nei suoi confronti dall'intermediario abbia determinato in ogni caso la sua liberazione dalle obbligazioni derivanti dal mutuo poiché quest'ultimo ha preteso inizialmente i pagamenti unicamente dall'accollante e non lo avrebbe mai informato sull'andamento del rapporto né gli avrebbe mai inviato alcuna comunicazione dalla data dell'accollo a quella della comunicazione di decadenza di beneficio del termine (05/12/2016) mentre "*se lo avesse continuato a considerare coobbligato gli avrebbe inviato, come avrebbe dovuto, le informative sull'andamento del rapporto*".
Al riguardo si rammenta che il preteso contegno omissivo di cui intende avvalersi il ricorrente si colloca in un lasso temporale (27/12/2008-05/12/2016) integralmente al di fuori della competenza *ratione temporis* dell'Arbitro, che, rispetto al presente ricorso, si radica a partire dal 10/07/2019.
Per mera completezza, si segnala in ogni caso che secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità "*pur non potendosi presumere, la remissione del debito può ricavarsi anche da una manifestazione tacita di volontà, ma in tal caso è indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la*

volontà di avvalersi del diritto di credito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16125 del 14/07/2006; Sez. 1, Sentenza n. 11749 del 18/05/2006; Sez. 3, Sentenza n. 4 del 06/01/1982)" (Cass. civ., Sez. II, 18/03/2025, n. 7201 (ord.)) e "*la mera condotta di accettazione da parte del creditore (con rilascio della dovuta quietanza) di un pagamento eseguito da un soggetto (l'accollante) a tanto nei suoi confronti obbligato configura un atto giuridico in senso stretto, privo di qualsiasi contenuto o valenza negoziale, per cui ad esso non può ascriversi alcuna espressione di volontà, tanto meno diretta alla liberazione dell'originario debitore*" (Cass. civ., Sez. III, 14/11/2024, n. 29416 (ord.)).

Tale doglianza del ricorrente è dunque inammissibile.

In secondo luogo, il ricorrente contesta la legittimità delle segnalazioni a suo carico nella Centrale Rischi.

Riferisce in particolare di avere appreso della sussistenza delle stesse a seguito in occasione del diniego di una richiesta di un finanziamento rivolta ad un terzo intermediario.

Al riguardo si osserva che:

- il ricorrente non svolge allegazioni specifiche in merito alle segnalazioni contestate, né allega evidenze a supporto;
- l'intermediario ha confermato di avere segnalato la garanzia ricevuta dal ricorrente in qualità di garante del debitore accollante sino all'intervenuta cessione del credito, ma non eventuali sofferenze;
- il ricorrente risulta contestare le segnalazioni principalmente per preteso difetto del presupposto sostanziale (esistenza del debito) e lamenta anche di non avere ricevuto informative in merito.

Si rammenta che, secondo l'orientamento consolidato dei Collegi, è onere del ricorrente provare l'esistenza delle segnalazioni di cui chiede la cancellazione (così Collegio di Bari, decisione n. 4112/2024) e che l'invio del preavviso al cliente non costituisce, con riferimento alle segnalazioni negative in Centrale dei Rischi, un requisito di legittimità, bensì un obbligo di trasparenza la cui violazione può giustificare una eventuale pretesa risarcitoria.

In ordine alla sussistenza del presupposto sostanziale, si è già ampiamente argomentato *supra*.

Si deve osservare, inoltre, che la circolare n. 135/1991 della Banca d'Italia in materia di segnalazioni in Centrale Rischi, in relazione alle ipotesi di accollo cumulativo distingue i casi di i) adesione all'accollo con liberazione dell'accollato; ii) adesione all'accollo senza liberazione dell'accollato; iii) mancata adesione all'accollo.

In particolare, la circolare stabilisce che nel caso di accollo senza che vi sia stata la liberazione del debitore originario, come nel caso in esame, "*la segnalazione nella pertinente categoria di censimento dei crediti per cassa deve essere effettuata al solo nome dell'accollante; la posizione dell'accollato deve essere convenzionalmente segnalata tra le garanzie ricevute, indicando nelle classi di dati valore garanzia e importo garantito un importo pari a quello dell' utilizzato relativo all'operazione segnalata tra i crediti per cassa. Qualora il debitore originario sia stato liberato, la segnalazione va effettuata al solo nome dell'accollante*".

In base alle deduzioni delle parti, non risulta si tratti di segnalazione a sofferenza a carico del ricorrente e pertanto da ritenersi pregiudizievole (così Collegio di Torino, decisione n. 6798/2019).

La giurisprudenza arbitrale, peraltro, è costante nell'affermare che, nelle ipotesi di accollo non liberatorio, l'obbligazione del debitore originario degrada – divenendo sussidiaria – solo in caso di espressa adesione all'accolto dell'intermediario, che peraltro costituisce una sua facoltà e non già un obbligo (così Collegio di Coordinamento, decisione n. 11898/2018; conforme Collegio di Bari, decisione n. 15856/2021; Collegio di Napoli, decisione n. 7909/2025; Collegio di Milano, decisione n. 2861/2021; Collegio di Roma, decisione n. 23175/2020).

In ultimo, il ricorrente lamenta il risarcimento dei danni subiti dalla condotta contestata all'intermediario, poiché gli avrebbe precluso l'accesso al credito.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Allega a sostegno un'evidenza per attestare che il diniego ricevuto alla richiesta di un nuovo finanziamento presso un terzo intermediario nel corso del 2023 è dipeso dalla segnalazione una sofferenza relativa alla posizione qui contestata.
Pur prescindendo da ogni valutazione in ordine all'attitudine probatoria di tale evidenza (un messaggio WhatsApp privo di data e di ogni indicazioni circa il mittente e il suo contenuto), si rammenta che i Collegi territoriali ritengono non configurabile nel nostro ordinamento il danno *in re ipsa*, gravando sul ricorrente l'onere di provare sia l'*an* che il *quantum* della pretesa risarcitoria; la liquidazione del danno può avvenire in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. solo laddove sia stata dimostrata dal ricorrente l'esistenza del medesimo.
Con particolare riferimento al danno patrimoniale da "*mancato accesso al credito*" si rileva che l'orientamento condiviso dai Collegi richiede che il ricorrente riconduca causalmente il diniego del finanziamento "*univocamente alla presenza della segnalazione*".
Inoltre, i Collegi ritengono che non sia sufficiente, ai fini del risarcimento del danno patrimoniale in questione, la mera allegazione di dinieghi di credito provenienti da altri intermediari basati sulla presenza di segnalazioni presso le banche dati creditizie, incombendo sul ricorrente l'onere di provare il danno con maggiore analiticità (*ex multis* Collegio di Bari, decisione n. 1080/2023).
In difetto dell'assolvimento dell'onere della prova, la doglianza del ricorrente non è meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte non accoglie nei sensi di cui in motivazione.

IL PRESIDENTE